



COMUNE DI ALBIATE

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

*approvato con delibera Consiglio Comunale n. 9 del 26.02.1999
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.2005
integrato con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 17 marzo 2008
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 55 del 26 novembre 2009
modificato con delibera Consiglio Comunale n. 14 del 27 aprile 2010*

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 Oggetto e scopo del regolamento
- 2 Definizione delle entrate
- 3 Aliquote e tariffe
- 4 Agevolazioni

TITOLO II - GESTIONE E

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- 5 Forma di gestione
- 6 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- 8 Attività di controllo delle entrate
- 9 Rapporti con i cittadini
- 10 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- 11 Accertamento delle entrate non tributarie
- 12 Contenzioso tributario
- 13 Sanzioni tributarie
- 14 Autotutela

TITOLO III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

- 15 Riscossione
- 16 Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- 17 Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
- 18 Rimborsi e rateizzazioni

TITOLO IV

DISCIPLINA DI ASPETTI PROCEDURALI CONCERNENTI I TRIBUTI LOCALI A NORMA DELLA LEGGE 296/2006

- 19 Oggetto e finalità
- 20 Misura degli interessi
- 21 Compensazioni sui versamenti
- 22 Importi minimi
- 23 Altre disposizioni

TITOLO V

NORME FINALI

- 24 Norme finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 - Definizione delle entrate. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 - Aliquote e tariffe. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione di intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4 - Agevolazioni. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione.

Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 04.12.1997, n. 460, godono di riduzioni/agevolazioni per le entrate tributarie e non tributarie a ICI - TOSAP - TARSU e PUBBLICITA' specificate nei singoli regolamenti.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 - Forme di gestione. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità rispettando la normativa dell'Unione Europea e le procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- gestione associata con altri enti pubblici prevista dagli artt. 30, 31, 32, 33 e 34 del D.Lgs. 267/2000;
- affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
- affidamento agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una

certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

- affidamento a società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- affidamento a società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b) del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
- la gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni

tributarie);

- appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- sottoscrive gli avvisi di accertamento ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- cura il contenzioso tributario;
- dispone i rimborsi;
- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8 - Attività di controllo delle entrate. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9 - Rapporti con i cittadini. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 11 - Accertamento delle entrate non tributarie. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reinscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12 - Contenzioso tributario. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 13 - Sanzioni tributarie. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 14 - Autotutela. Il Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.

Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 15 – Riscossione. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati, ovvero tramite l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. n. 300/1999.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo le procedure previste dalle norme: D.P.R. 29.09.1973, n. 602 riscossione mediante ruoli, R.D. 14.04.1910, n. 639 ingiunzione, e successive modifiche e integrazioni. In particolare le società di riscossione e i concessionari minori hanno facoltà di ricorrere allo strumento dell’ingiunzione fiscale per il recupero delle entrate patrimoniali e dei tributi. Qualora la riscossione coattiva fosse affidata agli agenti della riscossione di cui all’art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005n. n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la riscossione coattiva continua ad essere effettuata con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973.

Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell’Economista o di altri agenti contabili.

Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

Si applicano le disposizioni previste dall’art. 223 del D.Lgs. 267/2000, per cui entro il 30 gennaio gli interessati devono rendere il conto della propria gestione, come da modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996), allegando la relativa documentazione e sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell’organo di revisione.

Art. 16 - Crediti inesigibili o difficile riscossione. Alla chiusura dell’esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell’organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento del termine di prescrizione.

Art. 17 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c. 3 del D.Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 18 – Rimborsi e rateizzazioni. Il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall’ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

Per i debiti di natura tributaria relativi alle annualità pregresse, nonché per i debiti di natura patrimoniale, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/1/1988 n. 43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) durata massima ventiquattro mesi;
- b) decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- c) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
- d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione di interessi.

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

Di autorizzare il Funzionario Responsabile del tributo o del provento a procedere nel modo sotto riportato per le domande di rateizzazione che saranno presentate dai contribuenti, autorizzando le richieste: "Rateizzazione, ad istanza del richiedente, del pagamento del tributo o del debito, a fronte di particolari situazioni di disagio economico per un minimo di 4 rate fino ad un massimo di 8 rate aventi cadenza mensile od in via del tutto eccezionale trimestrale, interessi calcolati sul debito residuo al tasso legale su base giornaliera, fideiussione bancaria o polizza fidejussoria a garanzia per importi superiori ad euro 2.500,00. Unitamente alla richiesta di rateizzazione da presentarsi secondo il fac simile di cui all'allegato A, il richiedente dovrà presentare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, se esonerato alla presentazione della dichiarazione dei redditi il modello CUD, se persona giuridica i bilanci d'esercizio degli ultimi tre anni disponibili. Solo se il debito risulta inferiore ad euro 2.500,00 e il contribuente non volesse presentare tale documentazione dovrà allegare apposita fideiussione.

Riepilogo del procedimento e dei documenti da presentare:

rateizzazione debito superiore ad € 2.500,00: domanda come da allegato, dichiarazioni redditi o bilanci degli ultimi 3 anni disponibili, fideiussione a garanzia del credito del Comune;

rateizzazione debito inferiore ad € 2.500,00: domanda come da allegato, senza dichiarazioni redditi o bilanci degli ultimi 3 anni disponibili con fideiussione a garanzia del credito del Comune;

rateizzazione debito inferiore ad € 2.500,00: con domanda come da allegato con dichiarazioni redditi o bilanci degli ultimi 3 anni disponibili senza fideiussione a garanzia del credito del Comune;

TITOLO IV DISCIPLINA DI ASPETTI PROCEDURALI CONCERNENTI I TRIBUTI LOCALI A NORMA DELLA LEGGE 296/2006

Art. 19 – Oggetto e finalità. Il presente titolo disciplina gli aspetti procedurali di cui all'articolo 1, commi 165, 167 e 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e si applica ai tributi locali con esclusione di tutti i proventi non aventi natura tributaria quali diritti, rimborsi spese, contributi, corrispettivi e tariffe per prestazioni di servizi.

Art. 20 – Misura degli interessi. La misura annua degli interessi in materia di tributi comunali, dovuti in base a provvedimenti di liquidazione, accertamento e ingiunzione, è determinata nella stessa misura stabilita per il tasso d'interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute per rimborsi di tributi locali a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 21 – Compensazioni sui versamenti. In occasione della presentazione di istanze di rimborso dei tributi locali, i contribuenti possono richiedere che le somme a credito possano essere compensate con quelle dovute al comune sempre a titolo di tributi locali.

Nell'istanza dovrà essere indicato il tributo e la relativa annualità su cui si intende effettuare la compensazione, con divieto assoluto di compensazione tra contitolari.

Qualora venga riconosciuto il diritto al rimborso, l'ufficio competente emette un provvedimento di autorizzazione alla compensazione, il quale dovrà essere obbligatoriamente conservato dal contribuente per un periodo di almeno cinque anni.

Articolo 22 – Importi minimi. Gli importi minimi per l'esecuzione di versamenti o rimborsi dei tributi comunali, al netto di eventuali sanzioni ed interessi, sono stabiliti nella misura seguente:

ICI – Imposta Comunale sugli Immobili

- versamento ordinario dell'imposta € 5,00;
- versamento dell'imposta a seguito di attività di controllo, accertamento, liquidazione da parte dell'ufficio € 12,00;
- rimborso dell'imposta € 12,00.

TOSAP – Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

- versamento ordinario della tassa € 1,00;
- versamento della tassa a seguito di attività di controllo, accertamento, liquidazione da parte dell'ufficio € 12,00;
- rimborso della tassa € 12,00.

TARSU – Tassa Raccolta Smaltimento Rifiuti Urbani

- versamento ordinario della tassa € 2,58;
- versamento della tassa a seguito di attività di controllo, accertamento, liquidazione da parte dell'ufficio € 12,00;
- rimborso della tassa € 12,00.

ICP – Imposta Comunale sulla Pubblicità

- versamento ordinario dell'imposta € 1,00;
- versamento dell'imposta a seguito di attività di controllo, accertamento, liquidazione da parte dell'ufficio € 12,00;
- rimborso dell'imposta € 12,00.

ADDIZIONALE IRPEF

Per quanto riguarda l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE), di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, si applica la specifica normativa prevista in materia.

Gli importi di cui al punto precedente non costituiscono in alcun caso franchigia e sono da considerare con riferimento al periodo per il quale è dovuto il tributo, sia che lo stesso sia dovuto su base annua che nel caso in cui sia dovuto per periodi inferiori all'anno.

Nel corso dell'attività di accertamento dei tributi locali, non verranno emessi provvedimenti qualora l'importo da accertare sia uguale o inferiore agli importi di cui sopra e la violazione sia commessa per un solo periodo d'imposta.

Articolo 23 – Altre disposizioni.

Per quanto non disciplinato dal presente titolo si applica quanto previsto dalle norme che regolano ogni singolo tributo.

L'adozione del presente regolamento

comporta la disapplicazione di ogni norma regolamentare precedentemente adottata in materia tributaria, concernente la disciplina delle medesime fattispecie.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 24 - Norme finali. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 1999.

Le norme del Titolo IV hanno effetto dal 1° gennaio 2008

**Da spedire oppure da consegnare all'ufficio protocollo del Comune o via fax o via mail
La fideiussione dovrà comunque pervenire all'ufficio protocollo del Comune in originale**

Spett. Comune di Albiate
Ufficio
Via Dante, 15/A Via Salvadori, 1
20042 ALBIATE (Mb)

ISTANZA DI RATEAZIONE PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI O ALTRI DEBITI

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
codice fiscale residente in
indirizzo telefono n.
- in qualità di contribuente
- quale legale rappresentante di
- in qualità di

Visti agli atti sopra richiamati che autorizzano il Funzionario Responsabile del Tributo o dell'entrata a favore del Comune alla:

“Rateizzazione, ad istanza del richiedente, del pagamento del tributo o del debito a fronte di particolari situazioni di disagio economico per un minimo di 4 rate fino ad un massimo di 8 rate aventi cadenza mensile od in via del tutto eccezionale trimestrale, interessi calcolati sul debito residuo al tasso legale su base giornaliera, fideiussione bancaria o polizza fidejussoria a garanzia per importi superiori ad euro 2.500,00. Unitamente alla richiesta di rateizzazione il richiedente dovrà presentare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, se esonerato alla presentazione della dichiarazione dei redditi il modello CUD, se persona giuridica i bilanci d'esercizio degli ultimi tre anni disponibili. Solo se il debito risulta inferiore ad euro 2.500,00 e il contribuente non volesse presentare tale documentazione dovrà allegare apposita fideiussione. Riepilogo del procedimento e dei documenti da presentare:
Rateizzazione debito superiore ad € 2.500,00: domanda, dichiarazioni redditi o bilanci degli ultimi 3 anni disponibili, fideiussione a garanzia del credito del Comune;
Rateizzazione debito inferiore ad € 2.500,00: domanda, senza dichiarazioni redditi o bilanci degli ultimi 3 anni disponibili con fideiussione a garanzia del credito del Comune;
Rateizzazione debito inferiore ad € 2.500,00: domanda, con dichiarazioni redditi o bilanci degli ultimi 3 anni disponibili senza fideiussione a garanzia del credito del Comune.”

INOTRA ISTANZA DI RATEAZIONE DELL'IMPORTO SOTTO ELENCATO

N. EMESSO IL PER € TRIBUTATO/DEBITO.....

In particolare precisa che:

Chiede la rateazione in numero rate con cadenza mensile

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

Luogo, li Firma

ALLEGATI:

La fideiussione dovrà comunque pervenire all'ufficio competente del Comune in originale